

**Contratto collettivo integrativo personale non dirigente dell'ARAN  
relativo ai criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo  
per il triennio 2019-2021**

In data **18 dicembre 2019** alle ore 12:00 presso la sede dell'Aran, si sono riuniti:

**Per la parte datoriale:**

ARAN	Firmato
------	---------

**Per la parte sindacale:**

CISL FP	Firmato
---------	---------

FP CGIL	-----
---------	-------

UIL/PA	Firmato
--------	---------

FED. CONFSAL UNSA	Firmato
-------------------	---------

FED. NAZ.LE INTESA FP	Firmato
-----------------------	---------

FLP	Firmato
-----	---------

RSU	Firmato
-----	---------

Al termine dell'incontro, le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto collettivo integrativo personale dell'ARAN relativo ai criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo per il triennio 2019-2021.

## **Articolo 1**

### **Oggetto e campo di applicazione**

1. Il presente contratto collettivo integrativo è relativo alla definizione dei criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo per il triennio 2019-2021, ai sensi degli artt. 7, comma 6, lett. g) e 80 del CCNL comparto Funzioni centrali, sottoscritto il 12/2/2018.
2. Il presente contratto si applica al personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio presso l'Aran e concerne il periodo temporale 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2021.
3. Il presente contratto sostituisce integralmente tutti i contratti integrativi precedenti in materia, i quali sono conseguentemente disapplicati. Esso conserva la sua efficacia fino alla stipulazione di quello successivo.

## **Articolo 2**

### **Criteri per il piano di welfare integrativo**

1. Le risorse relative ai piani di welfare integrativo, nei limiti ivi previsti ed al netto di quanto annualmente destinato alla polizza sanitaria integrativa, sono destinate agli utilizzi di cui all'allegata tabella n. 1, nelle percentuali ivi indicate. Per l'anno 2019, le risorse complessivamente disponibili sono pari a € 32.197,00. Le percentuali indicate nell'allegata tabella n. 1 saranno applicate anche negli anni successivi al 2019, utilizzando come base di calcolo le risorse disponibili in ciascun anno. In caso di incapienza delle risorse destinate ai diversi utilizzi, gli importi riconosciuti sono calcolati mediante proporzionale riduzione degli importi massimi concedibili indicati nel presente CCI per ciascuna delle misure di welfare previste.
2. L'erogazione delle voci di cui al comma 1 spetta al personale di cui all'art. 1 che abbia lavorato presso l'Agenzia per almeno 120 giorni nel corso dell'anno di riferimento. Nel caso di sussidi e contributi, le spese ammesse ai benefici sono unicamente quelle sostenute nel periodo temporale lavorato presso l'Aran. È escluso in tutti i casi il cumulo dei benefici per lo stesso evento, in capo al medesimo nucleo familiare nel caso di dipendenti appartenenti alla medesima famiglia. È esclusa altresì la partecipazione ai benefici di cui al presente contratto nel caso di dipendenti che abbiano partecipato o intendano partecipare all'erogazione dei benefici presso altre amministrazioni, per lo stesso anno. A tal fine, è richiesta ai dipendenti apposita autocertificazione da cui risulti che non ricorrono le predette circostanze.

3. Le somme che a consuntivo risultassero non spese, sono ripartite tra gli altri utilizzi in base alle percentuali di riparto di cui alla tabella n. 1, al fine di ampliare in misura proporzionale, tra le diverse voci specifiche, il grado di copertura delle spese sostenute elevando i relativi massimali di rimborso (nel caso di sussidi e contributi) ovvero al fine di elevare proporzionalmente, per tutti gli aventi diritto, l'importo concesso (nel caso di borse di studio). Qualora residuassero ulteriori risorse, le stesse incrementano una tantum le risorse dell'esercizio successivo.
4. La voce di cui alla lettera a) della allegata tabella 1 viene erogata, per l'anno 2019, con riferimento all'anno scolastico o accademico 2018-2019 e in modo analogo negli anni successivi, al personale di cui all'art. 2, comma 2 che abbia prestato servizio nel primo semestre dell'anno di riferimento, per ciascun figlio che non abbia beneficiato di altre analoghe borse di studio (circostanza dichiarabile con autocertificazione) che abbia i requisiti di cui alla seguente tabella e negli importi massimi dalla stessa indicati. La voce "università" non comprende i corsi di studio post-laurea.

Corso di studi	Importo max. concedibile €	Requisiti
Università	400,00	superamento almeno 3 esami nell'anno accademico
		media complessiva di tutti gli esami almeno pari al 27
		non essere iscritto fuori corso
Scuola secondaria di II° grado	300,00	media complessiva di tutti i voti (con esclusione del voto di religione) almeno pari al 7
Scuola secondaria di I° grado	200,00	media complessiva di tutti i voti (con esclusione del voto di religione) almeno pari all'8

5. La voce di cui alla lettera b) della allegata tabella n. 1 viene erogata per corrispondere sussidi al personale, previa presentazione di apposita documentazione, per il rimborso delle spese sostenute – in relazione alla frequenza de propri figli di asili nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado, università, con esclusione dei corsi post-laurea – per tasse o contributi di iscrizione, mense scolastiche (ad eccezione delle mense universitarie), acquisto libri e scuola bus. Il sussidio di cui al presente comma è riconosciuto previa presentazione: a) nel caso di contributi o tasse di iscrizione ovvero di fruizione dei servizi di mensa scolastica e scuola bus, di apposita ricevuta dei versamenti effettuati; b) nel caso di testi scolastici, di ricevuta fiscale nominativa. Gli importi massimi, per ciascun figlio, sono di € 800,00 per l'università, di € 500,00 per la secondaria di II° grado, di € 400,00 per la secondaria di I° grado, la scuola dell'infanzia e la scuola primaria e di € 600,00 per gli asili nido.

6. La voce di cui alla lettera c) della tabella n. 1 viene erogata per corrispondere sussidi straordinari al personale, previa presentazione di apposita documentazione che provi gli eventi e la spesa sostenuta dal dipendente nell'anno di riferimento, a seguito del verificarsi dei seguenti eventi: 1) lutto familiare riguardante il coniuge o il convivente stabile ed i parenti di I° grado fino ad un massimo di € 800,00; 2) trasloco a seguito sfratto fino ad un massimo di € 800,00; 3) spese sostenute per gravi malattie del coniuge o del convivente stabile e dei figli per le quali è riconosciuto lo stato di handicap grave di cui all'art.3, comma 3, della legge n.104/92, non rimborsabili dalla polizza sanitaria ASDEP e in assenza di altra copertura sanitaria personale, come dichiarabile anche con la sola autocertificazione, nell'importo massimo di € 1.100,00; 4) matrimonio o unione civile ai sensi della legge n. 76 del 26 maggio 2016 per un importo massimo di € 800,00; 5) nascita figli, per un importo massimo di € 800,00; 6) separazione o divorzio, definiti in via consensuale o giudiziale, nell'importo massimo di € 800,00. La condizione di stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice di cui al presente comma deve risultare da certificazione anagrafica. La condizione di "coniuge" è equiparata a ciascuna delle parti dell'unione civile di cui alla citata legge n. 76/2016.
7. La voce di cui alla lettera d) della tabella n. 1 viene erogata, al fine di incentivare la mobilità sostenibile, a titolo di contributo per l'acquisto da parte del dipendente di un abbonamento nominativo Metrebus/Acotral/FS, intestato a sé medesimo, annuale o mensile, previa presentazione di apposita documentazione, nell'importo massimo del 60% della spesa. In alternativa, è corrisposto un contributo all'utilizzo di mezzi di trasporto in condivisione (sharing mobility: bike sharing, car sharing, scooter sharing), per il tragitto casa-lavoro, nei limiti del 60% del costo dell'abbonamento annuale Metrebus Roma, pari a € 150,00, previa presentazione di apposita documentazione.
8. La voce di cui alla lettera e) della tabella n. 1 viene erogata per corrispondere, previa presentazione del bonifico bancario o di altra ricevuta di pagamento, un contributo per tutti i casi di estensione della polizza base ASDEP, nella misura massima del 70% della spesa sostenuta per la suddetta estensione. Alternativamente, in caso di mancata adesione, è concedibile il rimborso di visite specialistiche o prestazioni odontoiatriche/ortodontiche, ad esclusivo beneficio del dipendente, con una franchigia per singola fattura di € 35,00 nei limiti del 40% della spesa sostenuta e documentata. Il massimale complessivo per dipendente, per tutte le richieste di rimborso di cui al presente comma, è di € 210,00.
9. La voce di cui alla lettera f) della tabella n. 1, è erogata per corrispondere un contributo al personale, previa presentazione di apposita documentazione comprovante la spesa sostenuta per

le seguenti attività : 1) frequenza di corsi connessi all'accrescimento culturale o professionale da parte del dipendente, non di natura hobbistica, per i quali dovrà essere allegato il diploma o l'attestato di fine corso ovvero, qualora gli stessi non siano previsti, un certificato di frequenza del corso; 2) abbonamenti intestati al dipendente, esclusivamente nominativi ed annuali, relativi ad attività culturali e alla pratica di attività sportive; 3) frequenza di centri estivi diurni o soggiorni estivi permanenti organizzati da specifiche associazioni del settore, compresi nel periodo tra il primo giorno dopo la chiusura delle scuole e l'ultimo giorno prima della riapertura, o frequenza di corsi extrascolastici (lingua, teatro, musica ecc.) da parte dei figli minori. L'importo massimo concedibile per tale contributo è di € 300,00 per dipendente.

10. L'erogazione delle voci di cui al comma 1, ad eccezione delle lettere a), c), d) ed e) per la sola estensione della polizza base ASDEP, avviene sulla base della situazione economica del nucleo familiare desunta dalla certificazione ISEE in corso di validità alla data di pubblicazione del bando. A tal fine sono istituite le seguenti fasce di ISEE, in relazione alle quali viene determinato l'importo del beneficio:

Scaglioni ISEE (in €)		Importi concedibili
fino a 55.000		Importo intero
da 55.001	a 70.000	50% importo concedibile
più di 70.000		Nessun importo

11. È stabilito comunque un tetto massimo di erogazioni al singolo dipendente, comprese le borse di studio, di € 1.500,00, elevabile per il dipendente con nucleo familiare di almeno 4 persona ad € 1.800,00.
12. L'Agenzia si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione presentate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i. e, qualora dovesse accertare che i contributi socio-assistenziali siano stati concessi sulla base di dichiarazioni non corrispondenti alla realtà, procederà all'immediata revoca del contributo erogato, fatta salva qualunque altra azione nei confronti dell'interessato.
13. L'emanazione del bando avviene entro il mese di gennaio dell'anno successivo. L'erogazione delle voci di cui al comma 1 avviene in un'unica soluzione con la busta paga di maggio dell'anno successivo, al termine dell'esame istruttorio di tutte le istanze pervenute per tutte le motivazioni

previste e previa informativa ai sensi dell'art. 4 del CCNL del comparto Funzioni centrali sottoscritto il 12 febbraio 2018.

### **Art. 3**

#### **Clausola finale**

1. Le parti convengono che, nel caso di modifiche alle disposizioni di legge o di contratto collettivo nazionale, che intervengano nel corso della vigenza del presente contratto e che abbiano implicazioni sui contenuti del presente accordo, procederanno ad eventuali sue integrazioni o modifiche.

**Tabella n. 1**

<b>VOCE</b>	<b>Criterio di riparto delle risorse per il triennio 2019-2021 <sup>(1)</sup></b>
a) Borse di studio per scuole secondarie di I° e II° grado ed università (a. 2018-19)	10,00%
b) Contributo per asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I° e II° livello ed università (a. 2018-19)	24,00%
c) Sussidi straordinari	20,00%
d) Mobilità del personale per l'incentivazione dei mezzi di trasporto pubblico e sostenibili	16,00%
e) Integrazione polizza sanitaria Asdep, visite specialistiche, prestazioni odontoiatriche	25,00%
f) Contributo attività culturali/sportive e centri/soggiorni estivi	5,00%
	<b>100,00%</b>

<sup>(1)</sup> Si applicano alle risorse, disponibili in ciascun anno, al netto di quanto annualmente destinato alla polizza sanitaria integrativa.